



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18 luglio 2007

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18 giugno 2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune di Polistena.
2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il "Dirigente competente" si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato.

Art. 2 - Principi

1. L'attività contrattuale del Comune si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.

Art. 3 - Ambiti dell'attività contrattuale

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.

Art. 4 - Determinazione a contrattare

1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima della stipulazione dei contratti.
2. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipula di contratti ad evidenza pubblica, corredate anche dello schema di bando di gara e, laddove la procedura di gara lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con l'Ufficio gare e contratti, ove costituito, in vista degli adempimenti di cui all'art. 5, dandone atto nella determinazione medesima.
3. Nella determina a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16.



4. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approverà l'esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto.

Art. 5 – Ufficio gare e contratti

1. Il Responsabile dell'Ufficio gare e contratti, ove costituito, svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti.

2. In particolare, il Responsabile cura la redazione dei bandi di gara e le relative pubblicazioni secondo l'eventuale calendario prestabilito delle sedute; cura altresì tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie.

4. Sulla base delle determinazioni dirigenziali di approvazione delle aggiudicazioni provvisorie conseguenti agli esiti di gara, predispone gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Comunale.

Art. 6 - Controlli sull'attività contrattuale

1. Il Segretario Comunale provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Sindaco.

2. Per particolari tipologie di contratto potrà essere prevista l'istituzione di apposito sistema informativo.

3. E' fatta salva l'osservanza di disposizioni speciali quali in particolare:

✗ le modalità di rilevazione dell'Osservatorio sui Lavori Pubblici,

✗ le funzioni del Servizio di Controllo Interno previste dalle norme nazionali sulle pubbliche forniture.

Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.

2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

3. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla vigente legislazione.

4. L'Amministrazione comunale può completare la verifica della posizione dell'impresa aggiudicataria dell'appalto e di eventuali ditte subappaltatrici con ogni più pertinente indagine, idonea a far ritenere effettivamente realizzate le finalità perseguite della normativa antimafia.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 8 - Metodi di scelta

1. La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) ovvero la procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.

2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Bandi di gara e lettere di invito

1. La procedura aperta, la procedura ristretta, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.



2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.
3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti.
4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

5¹. Ogni bando di gara o lettera d'invito, in assenza del bando, dovrà contenere le seguenti clausole:

- *l'amministrazione comunale **risolverà** il contratto, ogniqualvolta verrà a conoscenza, per via diretta od indiretta e sempre **da fonti ufficiali**, dell'esistenza di provvedimenti interdittivi, emessi in applicazione dell'articolo 10 della legge 575 del 31-05-1965, e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta aggiudicataria, riguardanti anche altri contratti stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni.*

- *la predetta risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione committente non comporta alcun risarcimento di danni di qualsiasi natura a favore dell'appaltatore, per i pagamenti dei lavori eseguiti nel frattempo, si applica il comma 2 dell'articolo 135 del Decreto legislativo 12-04-2006, n. 163.*

- *L'Appaltatore, se non provvede direttamente, è tenuto ad acquisire, prima di affidare le seguenti prestazioni: **trasporto di materiale in discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni indirette od indirette di materiali di cava per inerti e di materiali di cava a prestito per movimento terra, fornitura o trasporto di calcestruzzo, fornitura o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, servizi di autotrasporto e servizi di custodia e guardiania del cantiere, la certificazione della Camera di Commercio, Industria ed artigianato, riferita al soggetto a cui venga affidata una delle prestazioni sopra elencate, contenente la dicitura relativa al rilascio del << Nulla Osta >> di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 31-05-1965, e successive modificazioni ed integrazioni. Copia della predetta certificazione camerale dovrà essere comunicata tempestivamente all'amministrazione comunale. **La mancata acquisizione della predetta certificazione camerale comporta la risoluzione espressa del contratto, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento di danni di qualsiasi natura.*****

- *L'appaltatore, con la sottoscrizione del relativo contratto, rinuncia espressamente a proporre qualsiasi azione legale contro la risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate.*

6. Le clausole indicate al comma 5, dovranno essere riportate nel contratto d'appalto.

Art. 10 - Pubblicità

1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determina a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusi mediante il sito internet del Comune, fatte salve le altre modalità di pubblicità previste dalla vigente normativa.

Art. 11 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.
2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.
3. La prequalificazione, nel caso di procedura ristretta e appalto concorso, è effettuata a cura del Dirigente competente, che adotta i conseguenti provvedimenti e provvede a dare comunicazione agli eventuali esclusi.

¹ comma inserito con Delibera di C.C. n. 33 del 18-06-2010



Art. 12 - Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti e comunicate al Responsabile del Servizio gare e contratti che cura la raccolta delle relative segnalazioni.

CAPO II

GARE PUBBLICHE

Art. 13 - Autorità che presiede la gara

1. L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara relativa ad appalti di lavori servizi e forniture da aggiudicarsi mediante il ricorso ad un criterio di aggiudicazione unicamente fondato sul prezzo più basso, è il Capo Ripartizione competente, che vi procede alla presenza di 2 testimoni. Il Responsabile dell'Ufficio gare e contratti, ove costituito, fungerà da segretario verbalizzante.
2. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, viene costituita una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta dal Capo Ripartizione competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
5. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari del Comune. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
6. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
13. La commissione opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione finalizzate alle procedure di valutazione, non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da colui che lo sostituisce a norma di regolamento di organizzazione ovvero dal segretario comunale. In mancanza del sostituto il Sindaco designa un dipendente idoneo alle funzioni di Presidente.
14. All'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 2 si procede con provvedimento del Dirigente competente.



Art. 14 - Offerte

1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.
2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
3. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente competente si riserva di valutare la congruità dell'aumento e, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente competente dispone con atto motivato entro dieci giorni dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga viceversa di procedere il Dirigente competente provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.

Art. 15 - Offerte anomale

1. Ferma restando la normativa nazionale sui lavori e le opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'autorità di cui all'art. 13 sospende la gara e segnala la circostanza al Dirigente competente perché ne promuova la verifica, richiedendo all'offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non superiore a 10 giorni.
2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, l'autorità di cui all'art. 13 propone senz'altro l'esclusione delle relative offerte. La gara riprende e si conclude nei modi di cui all'art. 14, comma 3
3. Per i casi di gare ufficiose compete al Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale e assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:
 - ✗ per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto;
 - ✗ per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso.
 - ✗ in entrambi i casi all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.
2. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determina a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura e il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.

Art. 17 - Svolgimento della gara

1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
3. Il verbale di gara deve dare conto di tutte le operazioni svolte.

CAPO III

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

SEZIONE I

PRINCIPI

Art. 18 – Disposizioni generali



1. Con il presente regolamento sono attuate le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 19 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 20 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dalla legge in via generale, e dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 21 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo seguente, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta. 2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo seguente, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui al comma 1 dell'articolo seguente.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

SEZIONE II

INTERVENTI ORDINARI

Art. 22 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 20, comma 1, i seguenti lavori:



a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, ovvero quando imprevisioni o carenze progettuali pregiudichino la fruibilità dell'opera, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'articolo 21, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

Art. 23 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature in generale (mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli; apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi - contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.- ; mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica); attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;



- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui all'articolo precedente o alla prestazione di servizi di cui all'articolo seguente.

Art. 24 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;



- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;



3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 25 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, il limite economico si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 26 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

SEZIONE III

PROCEDIMENTO

Art. 27 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 28 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile competente, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile competente, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 29 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile competente richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.



3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile competente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 30 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile competente predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile competente redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 31 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 32 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.



3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 33 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile competente autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile competente, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 34 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 35 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 36 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.



4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile competente procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 37 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 35 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 36 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli precedenti, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile competente provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 38 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 39 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette o con associazioni di volontariato

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

3. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, in caso di servizi alla persona che non comportino particolari specializzazioni.

4. In alternativa ai sistemi di acquisizione diretta, il Comune che abbia assegnato un bene patrimoniale o demaniale ad una cooperativa sociale o ad una associazione di volontariato, ovvero abbia affidato ad uno di questi soggetti la gestione di un servizio, può disporre il rimborso delle spese sostenute dall'assegnatario/affidatario che ne abbia fatto richiesta ottenendone motivata autorizzazione, per l'acquisizione di beni o servizi ovvero per l'effettuazione di lavori, nei limiti di importo previsti nel presente Titolo, previa apposita motivata autorizzazione.



Art. 40 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Il comma che precede si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 41 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile competente.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;



- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f): a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice; b) di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 42 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile competente o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 43 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile competente, o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 44 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile competente, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:



a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 45 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile competente, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione.

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.



4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 47 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

Art. 48 - Alienazioni mobiliari

1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.

2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.

3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta sentita la competente Commissione Consiliare, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 49 - Alienazioni, permute e acquisti di beni immobili

1. Il Consiglio prevede, contestualmente al bilancio di previsione o con apposita variazione al bilancio, le alienazioni, le permute e gli acquisti di beni immobili.

2. Alle alienazioni previste dal Consiglio il Dirigente competente provvede di norma mediante gara pubblica, salva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata o diretta per finalità di pubblica utilità o per l'alienazione di immobili di importo stimato non superiore a 50.000 Euro.

3. Il Dirigente competente nel ricorrere, previa delibera del Consiglio Comunale, alla permuta di specifici beni immobili comunali con altri di proprietà pubblica o privata, provvede sulla base di apposita perizia tecnica e di stima e salvo conguaglio monetario.

4. Per gli acquisti di beni immobili il Dirigente competente procede di norma a procedura negoziata sulla base di formale proposta di vendita che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell'offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica; la proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.

5. Le perizie tecniche e di stima sono affidate in via prioritaria a Tecnici del Comune, e, in presenza di particolari circostanze, a tecnici o studi esterni qualificati nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento degli incarichi professionali di cui appresso.

Art. 50– Locazione, affitto e comodato di beni immobili

1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.

2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l'Amministrazione in relazione al valore del contratto.

3. Per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l'eventuale concessione in comodato, qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse generale senza scopo di lucro.



TITOLO III

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

Art. 51 - Conclusione della fase precontrattuale

1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.
3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.
4. Restano nella competenza degli Organi di governo dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfeziona nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti per gli impegni conseguenti e successivi.

Art. 52 - Adempimenti precontrattuali

1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria è richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.
2. La cauzione definitiva, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative - di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.
3. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti fino a 100.000 Euro oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica maggioritaria e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale.
4. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

Art. 53 - Contenuti del contratto

1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:
 - ✗ le parti,
 - ✗ l'oggetto,
 - ✗ il luogo, i termini e le modalità di esecuzione,
 - ✗ l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento,
 - ✗ la durata ed eventuali modalità di proroga,
 - ✗ le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento,
 - ✗ le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni,
 - ✗ le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

Art. 54 - Stipulazione del contratto



1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario comunale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario.
3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente.
4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (comprendente delle spese di notaio, per le alienazioni immobiliari) sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.
5. I contratti sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete al Servizio gare e contratti.
6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Cassa comunale, che procede anche alle operazioni di eventuale conguaglio.

Art. 55 - Repertorio dei contratti

1. A cura del Servizio gare e contratti e sotto la responsabilità del Segretario Comunale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.
2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Servizio gare e contratti, in originale corredato dei relativi allegati.

Art. 56- Originale e copie del contratto

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
2. Per i contratti redatti in forma pubblica – amministrativa, il Servizio gare e contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

Art. 57 - Ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigente titolare dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.



5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 58 - Eseguitività dei contratti

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determina si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia.

Art. 59- Durata del contratto, rinnovi e proroghe

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia ammesso alla legge.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni.
4. Qualora sia previsto in contratto, il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per consentire la scelta del nuovo contraente.

Art. 60 - Prezzi - revisione e aggiornamento

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese.

Art. 61 - Cessione del contratto - cessione dei crediti

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Comune.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente competente a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
3. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.
4. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

Art. 62- Subcontratti

1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto è previsto dal capitolato.
3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.



4². Qualora venga autorizzato il ricorso al subappalto, il relativo contratto dovrà contenere, oltre all'elenco analitico di ciò che verrà eseguito in subappalto, le seguenti clausole:

- l'amministrazione comunale, ogniqualvolta verrà a conoscenza, per via diretta od indiretta e sempre **da fonti ufficiali**, dell'esistenza di provvedimenti interdittivi, emessi in applicazione dell'articolo 10 della legge 575 del 31-05-2- 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta subappaltatrice, riguardanti altri contratti stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, pronuncerà con determina del Responsabile della Ripartizione di riferimento, **la decadenza dell'autorizzazione al subappalto** .

- La pronuncia della decadenza dell'autorizzazione al subappalto non comporta alcun risarcimento di danni di qualsiasi natura a favore dell'appaltatore e/o del subappaltatore.

- il subappaltatore, se non provvede direttamente, è tenuto ad acquisire, prima di affidare le seguenti prestazioni: **trasporto di materiale in discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra , acquisizioni indirette od indirette di materiali di cava per inerti e di materiali di cava a prestito per movimento terra, fornitura o trasporto di calcestruzzo, fornitura o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, servizi di autotrasporto e servizi di custodia e guardiania del cantiere**, la certificazione della Camera di Commercio, Industria ed artigianato, riferita al soggetto a cui venga affidata una delle prestazioni sopra elencate, contenente la dicitura relativa al rilascio del << Nulla Osta >> , in applicazione dell'articolo 10 della legge n. 575 del 31-05-1965, e successive modificazioni ed integrazioni(Legislazione antimafia). Copia della predetta certificazione camerale dovrà essere comunicata tempestivamente all'amministrazione comunale.

- L'appaltatore ed il subappaltatore, con la sottoscrizione del contratto di subappalto, **rinunciano espressamente** a proporre qualsiasi azione legale contro la pronuncia della decadenza dell'autorizzazione al subappalto per una delle cause indicate al punto 4).

- L'appaltatore ed il subappaltatore comunicano, per iscritto, all'amministrazione committente, il termine di ultimazione delle prestazioni subappaltate.

5. Le clausole indicate al punto 4) dovranno essere riportate nel contratto di subappalto.

6. Con cadenza bimestrale il RUP provvederà a verificare se la Ditta subappaltatrice è in regola con tutti i versamenti contributivi e previdenziali, relativi alle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto. Inoltre, egli provvederà, con il concorso del Direttore dei lavori, nel caso il contratto di subappalto riguardi l'esecuzione di lavori, ai seguenti adempimenti :

- nel caso di conglomerato cementizio, al prelievo di uno o più campioni prima del getto, per la successiva verifica della compressione, secondo i dati del computo metrico estimativo; nel caso di cemento armato verificherà anche l'orditura e le dimensioni del ferro usato;

- nel caso di fornitura di conglomerato bituminoso, al prelievo di uno o più campioni per la successiva verifica della sua composizione, secondo i dati del computo metrico estimativo;

- in caso di scavi, verifica delle loro dimensioni e dei manufatti ivi posati, prima della loro copertura;

7. Quanto indicato nel precedente comma 6) dovrà essere riportato nel contratto di appalto e di subappalto.

Art. 63- Modifiche contrattuali e variazioni

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità.

2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.

3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.

² comma 4-5-6-7 inseriti con Deliberazione di C.C. n. 33 del 18-06-2010



4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

Art. 64 - Termini e modalità di pagamento - penali

1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.
3. Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.

Art. 65 - Inadempimento

1. Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione.
2. Una volta accertato l'inadempimento dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonchè, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno.

Art. 66 - Verifiche di regolare esecuzione

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.
2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
 - ✗ definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine,
 - ✗ concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo,
 - ✗ adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 66 bis³. Ulteriori verifiche per controllare l'esatta prestazione prevista nel contratto.

1. *Terminate tutte le operazioni inerenti al collaudo amministrativo o la regolare esecuzione del contratto, l'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, disporre ulteriori accertamenti << fisici >>, anche a campione, per verificare l'esattezza delle prestazioni contenute nel contratto.*
2. *A tal fine con delibera della Giunta Comunale verranno indicati i contratti per i quali esperire gli ulteriori accertamenti << fisici >>, anche mediante sorteggio. La Giunta nominerà l'organo tecnico che dovrà provvedere all'effettuazione dei predetti accertamenti e disporrà sulle risorse finanziarie necessarie allo scopo.*

Art. 67 - Garanzie per vizi

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati

³ inserito con deliberazione di C.C. n. 33 del 18-06-2010



entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 - Modalità di risoluzione delle controversie

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.
2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Palmi.

Art. 69 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

Art. 70 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione. Esso viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed inserito nel sito Internet del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento resta abrogato il precedente regolamento approvato con delibera CC n. 41 del 20-09-1993. Restano, altresì, abrogate tutte le eventuali norme in contrasto con quelle riguardanti le materie disciplinate dal presente Regolamento, contenuti in altri Regolamenti comunali